

Contributo Altroconsumo su:

DDL 2086 recante “*Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all’autolesionismo e al suicidio*”

d’iniziativa dei Senatori PILLON, RAUTI, RONZULLI, BINETTI, SAPONARA, MARIN, BERGESIO, DORIA, ALESSANDRINI, ZULIANI, PIANASSO, MONTANI, RUFA, PUCCIARELLI, Pietro PISANI, RIVOLTA, FREGOLENT, FERRERO, RICCARDI e LUCIDI

**Audizione - 15 giugno 2021
Senato della Repubblica, Il Commissione Giustizia**

Altroconsumo, organizzazione di consumatori, membro componente CNCU presso il Ministero Sviluppo Economico, ringraziando per l’audizione in merito al DDL in oggetto, intende sottoporre a codesta rispettabile Commissione le seguenti considerazioni.

Il disegno di legge in commento è finalizzato ad introdurre importanti novità all’interno del Codice penale per affrontare in maniera più incisiva ogni attività volta all’istigazione alla violenza, all’autolesionismo e al suicidio.

La scrivente Organizzazione, pur comprendendo le finalità della proposta normativa e condividendo l’importanza di arginare la diffusione online di contenuti

che istighino i più giovani a compiere atti violenti o di autolesionismo fino al suicidio, non può non evidenziarne le criticità, con particolare riferimento all'art. 3, rubricato "Obblighi a carico dei responsabili di strumenti informatici o telematici", che così recita:

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 57-ter. – (Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo di sistemi informatici o telematici) – Salva la responsabilità dell'autore e fuori dei casi di concorso, il responsabile del sistema informatico o telematico il quale omette di esercitare sul contenuto del sistema il controllo necessario a impedire che col medesimo siano commessi i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto, del codice penale è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo ».

Orbene, tale disposizione mira a introdurre una responsabilità per omissione colposa a carico del responsabile del sistema informatico o telematico che non effettui monitoraggio dei contenuti ivi presenti al fine di scongiurare il verificarsi delle fattispecie di nuova introduzione di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto.

Si rileva, in primo luogo, un profilo di potenziale contrasto con la vigente disciplina comunitaria in materia di responsabilità delle piattaforme che comporterebbe, laddove la disposizione fosse approvata nell'attuale formulazione, la sua disapplicazione da parte del giudice nazionale.

Ci si riferisce in particolar modo agli articoli 12-15 della direttiva 2000/31/CE (c.d. "Direttiva E-Commerce", trasposta nel nostro ordinamento con il D.lgs. 70/2003, artt. 14-17) in forza dei quali le piattaforme non possono essere considerate responsabili per le informazioni fornite da terzi che esse trasmettono e memorizzano, se non al verificarsi di talune specifiche condizioni.

Per quanto in questa sede maggiormente interessa, le piattaforme di memorizzazione dei contenuti – c.d. *hosting provider* – non sono responsabili delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che: (a) non siano effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non siano al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; (b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agiscano immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

A norma dell'art. 15 della summenzionata direttiva **le piattaforme non possono essere sottoposte a obblighi generali di monitoraggio delle informazioni che trasmettono o memorizzano o di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.**

Sotto altro profilo, la recente Direttiva (UE) 2018/1808 (“Direttiva AVMS”), recante modifiche alla precedente normativa comunitaria sui servizi di media audiovisivi, ribadisce che qualsiasi misura adottata dagli Stati Membri riguardo le piattaforme in relazione alla condivisione di video deve, da un lato, intendersi *"fatti salvi gli articoli da 12 a 15 della Direttiva 2000/31/CE"* inerenti all'esenzione di responsabilità delle piattaforme e, dall'altro, non sostanziarsi in un controllo *ex ante* o in un filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati.

Ferma restando la legislazione comunitaria vigente, va detto che la proposta in commento sembra discostarsi anche dalla recente proposta di regolamento della Commissione Europea sui servizi digitali (c.d. *Digital Services Act* o, in forma abbreviata, “DSA”) che, pur mirando a superare l'attuale direttiva e-commerce, ne conferma per larghi tratti il regime speciale di esenzione di responsabilità per le piattaforme, prevedendo che una responsabilità possa essere loro ascritta soltanto ove i contenuti illeciti siano generati da esse stesse o elaborati sotto la loro responsabilità editoriale e ribadisce l'assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti.

Dunque, pur tacendo delle criticità esistenti, essa finirebbe comunque per entrare in contrasto con il nuovo regolamento comunitario, subendo, anche in questo caso, l'esito dell'automatica disapplicazione per contrasto con disposizioni dell'Unione Europea.

Ci sia consentito, infine, sottolineare l'ontologica diversità delle piattaforme che ospitano contenuti generati dagli utenti rispetto ai tradizionali broadcaster, poiché proprio nell'equiparazione delle prime ai secondi sembra poggiare il substrato culturale della proposta in commento.

Diversamente dai media tradizionali, l'elemento che contraddistingue le piattaforme digitali è la possibilità per chiunque, senza una curatela editoriale e nel rispetto della legge e delle policy di utilizzo del servizio, di caricare o condividere contenuti.

Sebbene sia necessario predisporre degli strumenti di moderazione e mitigazione del rischio, che impediscano ai più giovani e vulnerabili l'accesso a contenuti pericolosi come quelli di istigazione a violenza, autolesionismo e suicidio, un obbligo di monitoraggio preventivo dei contenuti da parte delle piattaforme è inesigibile, poiché impraticabile (basti pensare che ogni minuto su YouTube vengono caricate circa 500 ore di contenuti, su Instagram vengono pubblicate quasi 350.000 *stories* e su Whatsapp vengono scambiati oltre 41 milioni di messaggi).

In conclusione, stante quanto sopra, la scrivente organizzazione ritiene maggiormente ragionevole e in linea con l'ordinamento comunitario:

(i) creare canali di comunicazione privilegiati tra piattaforme e autorità per la segnalazione di nuove tendenze riguardanti contenuti inappropriati, con l'obiettivo di aggiornare le policy di prodotto;

(ii) valorizzare l'esistenza di adeguati strumenti di autoregolamentazione, quali protocolli d'intesa siglati tra piattaforme e autorità indipendenti, che ad oggi si sono dimostrati adeguati a garantire la tempestiva individuazione e rimozione dei contenuti illeciti (sempre previa segnalazione delle autorità).

Si ringrazia per la disponibilità e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Per informazioni:

Federico Cavallo

Local Manager Public Affairs & Media Relations

Public Affairs & Media Relation

Altroconsumo

Via Valassina 22 20159, Milano

Tel +390266890892

federico.cavallo@altroconsumo.it